La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede societaria in Ancona, Zona Mandracchio Molo Sud snc.

Ancona, addi 13 10 2070

IL CONCESSIONARIO
Fabio Baccani

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

L'UFFICIALE ROGANTE Avv. Matteo Paroli

Validità prorogata fino al 3t | 12 | 221 ai sensi dell'art. 199 comma 5 | 24 del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 2 2 FFB

L'Ufficio Rogante Avv. Matteo Pareli

Validità prorogata fino al 37/72/2 oz Zai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchipi

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona

11 27 10 2010 at nº 1081

con l'esazione di euro .

L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli) N. .QQ.....3.6.... del registro

N. 1703 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale (C.F. e P. IVA n. 00093910420) PRIMO RILASCIO
RINNOVO
RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;

Visti l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Visto l'articolo 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la licenza n. 00-47/2017 del 04/07/2017 reg. rep. n. 1111 con scadenza al 31/12/2020, intestata alla società "Bar Giordano di Baccani Fabio & C. s.a.s.", C.F./P.IVA 01013530421, avente ad oggetto un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 67,50 allo scopo di mantenere un manufatto in muratura di facile rimozione di mq 31,50 adibito a bar ed un'area scoperta di mq 36,00 sulla quale insiste un gazebo di mq 21,50;

Vista l'istanza presentata dalla società "Bar Giordano di Baccani Fabio & C. s.a.s."., C.F./P.IVA 01013530421, con sede legale in Ancona (AN), Zona Mandracchio, Molo Sud, a firma del legale rappresentante sig. Fabio Baccani, assunta al prot. n. ARR-7225 del 25/07/2019, recante domanda di variazione al contenuto della concessione n. 00-47/2017 in data 04/07/2017, per ampliamento sul lato ovest dell'area demaniale in concessione per il posizionamento dei secchi per la raccolta differenziata per mq 4,50 (ml. 4,50 X 1,00) e le ulteriori integrazioni da ultimo inviate con nota assunta al prot. ARR 11095 del 05/10/2020;

Vista la pubblicazione della domanda di ampliamento in data 6 marzo 2020, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. 5155 del 29/04/2020;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. 4112 del 31/03/2020;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito ai prot. n. 2560 del 08/04/2020:

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Ancona, acquisita al prot. n. ARR 3888 in data 25/03/2020;

Visto l'articolo 103 comma 2 del DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, ai sensi del quale tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, del D.lgs. 6/09/2011 n.159 in data 08/07/2020 PR_ANUTG_Ingresso_0069415_20200622, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

Vista la delibera n. 13 in data 05/05/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii, recante l'attestazione di acquisizione del prescritto parere - in senso favorevole - al rilascio del titolo;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 361,90, richiesto con atto di accertamento n. 00-237/20 del 15/07/2020;

Vista la polizza fidejussoria n. 172381112 dell'importo di € 6.000,00, emessa in data 29/09/2020 dalla Società UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Ancona a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la ulteriore polizza n. 40038712000675 emessa dalla società TUA Assicurazioni – Agenzia di Ancona, per l'importo di € 1.000.000,00 quale assicurazione RCT-RCO e, per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di € 500.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale; Visti gli atti d'ufficio;

> CONCEDE ai sensi dell'art 24 Reg. Cod. Nav.

al BAR Giordano di Baccani Fabio & C. s.a.s

codice fiscale 01013530421

in ampliamento alla concessione n. 00-47/17 del 04/07/2017, un tratto di suolo demaniale di mq 4,50 (4,50 X 1,00 ml) sul lato ovest dell'area demaniale già assentita, situato nel Comune di Ancona, e precisamente in ambito portuale – Zona Mandracchio allo scopo di posizionare i secchi per la raccolta differenziata dei rifiuti e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva l'ulteriore

Canone dovuto anno 2020 = €. 361,90 (dal 13/10/2020 al 31/12/2020 da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 2 e giorni 19 dal 13/10/2020 al 31/12/2020.

Alla scadenza della concessione, qualora il Concessionario presenti istanza di nuova concessione ma, a seguito di procedura comparativa con altre istanze concorrenti, non risulti aggiudicatario, avrà diritto al rimborso, da parte del nuovo concessionario, del valore non ammortizzato degli investimenti effettuati in beni inamovibili.

La realizzazione e il relativo piano di ammortamento degli investimenti effettuati in beni inamovibili devono essere espressamente approvati e autorizzati dalla AdSP del Mare Adriatico Centrale.

Qualsivoglia rimborso da parte del nuovo concessionario del valore non ammortizzato degli investimenti effettuati in beni inamovibili sarà subordinato alla preventiva approvazione/autorizzazione della AdSP del Mare Adriatico Centrale.

Resta fermo che l'importo degli investimenti effettuati dall'aggiudicatario della presente procedura non costituirà mai, né alla cessazione né durante la validità della concessione, credito del medesimo nei confronti della AdSP.

Il rimborso di cui sopra potrà essere richiesto solo nei confronti dell'eventuale futuro concessionario (e sarà all'uopo inserito dalla AdSP tra le condizioni della eventuale futura procedura comparativa) mentre nulla spetterà al concessionario uscente qualora egli non presenti istanza di nuova concessione (o la presenti ma rinunci successivamente) o qualora la futura concessione non fosse rilasciata per qualsiasi causa a chiunque imputabile o per determinazioni dell'AdSP.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le spettanze relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà, però, sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo e/o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta del Presidente, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione nonché in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario è tenuto all'osservanza di ogni vigente disposizione legislativa di qualunque ordine e grado applicabile all'attività di cui alla presente concessione, con particolare riguardo alle norme in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, di tutela ambientale, edilizia ed urbanistica, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché ai sensi del D.lgs. n. 272/99 ss. mm.ii;
- Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e delle aree in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare, come in effetti le accetta.
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 8) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 9) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'AdSP del Mare Adriatico Centrale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
 Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che saranno comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 11) Il concessionario si impegna a garantire che i contenitori dei rifiuti siano mantenuti nelle giuste condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità nonché di igiene e decoro;
- 12) Il concessionario si impegna ad adottare opportune misure per ridurre l'impatto estetico delle strutture posizionate per la raccolta differenziata;
- 13) Il concessionario è obbligato al pieno rispetto delle prescrizioni e delle condizioni speciali contenute nella concessione demaniale n. 00-47/17 del 04/07/2017 cui la presente licenza suppletiva accede e che si intendono qui integralmente richiamate;
- 14) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 15) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 16) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 ed alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale mediante modello F23

IL CONCESSIONARIO
Fabio Baccara